



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 181

OGGETTO: Approvazione “Accordo di collaborazione in tema di formazione - triennio formativo 2026-2028” tra l’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Trentino-Alto Adige e la Comunità Valsugana e Tesino avente durata fino al 31/12/2028.

L'anno duemilaventicinque addì **quattro** del mese di **dicembre** alle ore **11:00**, nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

EMANA

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Generale della Comunità, dott.ssa Sonia Biscaro.

OGGETTO: Approvazione *“Accordo di collaborazione in tema di formazione - triennio formativo 2026-2028”* tra l’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Trentino-Alto Adige e la Comunità Valsugana e Tesino avente durata fino al 31/12/2028.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

- Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 12 di data 01/07/2025, di nomina del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino per il mandato 2025-2030;
- Vista la delibera della Giunta della Comunità n. 30 di data 19/02/2015, avente ad oggetto *“Approvazione Schema di convenzione con l’Ordine degli Assistenti sociali della Regione Trentino Alto Adige per la formazione continua degli Assistenti sociali”*;
- Acclarato che già nel 2003 gli *standard* globali di qualità per la formazione degli Assistenti sociali approvati dal Comitato GMQS (*Global Minimum Qualifying Standards*), identificano linee-guida internazionali per la formazione degli Assistenti sociali, considerata come processo dinamico teso alla costante verifica dell’identità professionale - anche in relazione agli specifici contesti storici e politici - e riconoscono l’importanza dell’applicazione dei valori e dei principi etici della professione nei programmi formativi e nella loro attuazione, nella consapevolezza che la dimensione etica e la base scientifica della professione ne rappresentano componenti essenziali, nell’interesse prioritario dei cittadini fruitori del Servizio Sociale;
- Considerato che la definizione internazionale adottata dall’International Association of Schools of Social Work (IASSW) e dall’International Federation of Social Workers (IFSW) (2014) definisce il servizio sociale quale professione basata sulla pratica e disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l'emancipazione sociale, nonché la liberazione delle persone;
- Atteso che la dichiarazione sui principi etici del lavoro sociale globale (IFSW 2018) afferma che: *“Gli assistenti sociali devono possedere le qualifiche richieste e sviluppare e mantenere le abilità e le competenze richieste per svolgere il proprio lavoro.”* (art. 9.2);
- Visti i *“Global standards for social work education and training”* (IASSW-IFSW 2020), i quali intendono promuovere l’integrazione tra la formazione, la pratica e la ricerca nel campo del Servizio Sociale, capacità di pensiero critico, riflessivo e impegno verso l’apprendimento permanente;
- Vista la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 17 gennaio 2001, la quale riconosce che *“il Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità per l’assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli Assistenti sociali e che questo elevatissimo livello di competenza, richiede pertanto una formazione ed un tirocinio professionale appropriati”* e prevede altresì che, al fine di rendere i servizi sociali di qualità soddisfacente, *“sono necessari appropriati meccanismi di scambio di conoscenze e la mobilità degli assistenti sociali professionisti nell’ambito degli Stati europei”*;
- Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84 che ha istituito l’Ordine professionale degli Assistenti sociali e il relativo Albo professionale;
- Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 che disciplina i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e le relative prove per l’esercizio della professione di assistente sociale;
- Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 che disciplina le modalità di elezione e di composizione del Consiglio dell’Ordine professionale degli Assistenti sociali, nonché le relative funzioni attribuite al Consiglio nazionale e ai Consigli regionali;
- Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che contempla all’art. 3, comma 5, lett. b), la *“previsione dell’obbligo per il professionista*

di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali (...). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”;

- Visto il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge n. 138/2011, che conferisce al Consiglio nazionale la potestà di disciplinare con regolamento, da emanarsi previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12, *“a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua”;*
- Considerato che all'Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;
- Atteso che il *Codice Deontologico dell'assistente sociale (2023)*, nel preambolo, recita che: *“L'assistente sociale è tenuto a migliorare sistematicamente le proprie conoscenze e capacità attraverso processi di costante dibattito, formazione e auto-riflessione, per garantire il corretto esercizio della professione. [...] L'assistente sociale, quindi, in relazione agli sviluppi dei fenomeni sociali e della cultura politica, ha il dovere di aggiornarsi rispetto all'evoluzione della dimensione etica della professione”;*
- Visto altresì il Titolo III del *Codice Deontologico (Doveri e responsabilità generali dei professionisti)* che al comma 24. statuisce altresì che *“L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso teorico, scientifico, culturale, metodologico e tecnologico. A tal fine, contribuisce alla ricerca, alla divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche. Il professionista si adopera, inoltre, affinché si sviluppi la cultura della supervisione professionale”;*
- Acclarato che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali tramite attività di aggiornamento, ricerca e supervisione, con lo scopo di favorire processi di innovazione e sviluppo;
- Visto il Regolamento per la Formazione Continua per gli assistenti sociali approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 22 ottobre 2022 con delibera n. 200, in vigore dal 1° gennaio 2023;
- Viste le *“Linee d'indirizzo, coordinamento ed attuazione per l'applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali”* pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
- Visto il decreto del Presidente della Comunità n. 134 di data 21/09/2023, avente ad oggetto *“Approvazione “Accordo di collaborazione in tema di formazione - triennio formativo 2023-2025” tra l'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Trentino-Alto Adige e la Comunità Valsugana e Tesino avente durata dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2025”;*
- Riscontrata ora, nell'imminenza dello scadere dell'Accordo attualmente in essere, procedere ad una nuova stipulazione con riferimento al triennio 2026/2028, al fine di co-progettare lo svolgimento in forma concertata di attività di formazione rivolta alle iscritte e agli iscritti all'Albo professionale Sez. A e Sez. B degli Assistenti Sociali del Trentino-Alto Adige;
- Visto lo Schema di *“Accordo di collaborazione in tema di formazione - triennio formativo 2026-2028”* tra l'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Trentino-Alto Adige e la Comunità Valsugana e Tesino che, allegato sub A) al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- Valutato che lo stesso venga sottoscritto da parte del Presidente e Legale rappresentante della Comunità Valsugana e Tesino, geom. Claudio Ceppinati;

- Valutato di demandare al Responsabile del Settore socio-assistenziale l'attuazione di tutti gli ulteriori adempimenti che consentiranno la piena realizzazione del presente provvedimento, ivi compresa la possibilità di apportare eventuali modifiche successive non sostanziali all'Accordo in parola, di concerto tra le Parti;
- Valutato infine di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "*Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige*" e s.m., stante la necessità e l'urgenza di procedere con tempestività alla sottoscrizione dell'Accordo in narrativa, nell'imminenza dello scadere, il 31/12/2025, dell'Accordo attualmente in essere;
- Preso atto che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, né accertamenti dell'entrata, non necessita di essere trasmesso al Settore Finanziario per l'apposizione del relativo visto di regolarità contabile;
- Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 185, comma 1, del "*Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige*", approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., espresso in forma digitale ed allegato al presente decreto;
- Vista la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*" così come modificata dalla Legge provinciale n. 7 del 06/07/2022 "*Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022*";
- Vista la Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 "*Politiche sociali nella provincia di Trento*";
- Visto il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 233 di data 30/12/2010, con il quale è stato disposto il trasferimento alla Comunità Valsugana e Tesino delle funzioni già esercitate dal Comprensorio Bassa Valsugana e del Tesino a titolo di delega dalla Provincia e segnatamente nelle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;
- Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 911 di data 28/05/2021, recante "*Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017*";
- Vista la delibera della Giunta provinciale n. 347 di data 11/03/2022, recante "*Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10, comma 1, lett. b), n. 5) e commi 3, 4 e 5. Disciplina delle modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale per stralci e relativa durata. Individuazione degli indirizzi generali per le politiche tariffarie e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi: approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali"*";
- Visto il "*Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali*" approvato con D.P.G.R. 27/10/1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- Visto il "*Codice di comportamento dei dipendenti*", adottato con decreto del Presidente della Comunità n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, recante "*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organisti, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05/05/2009 n. 42)*";
- Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 31 del 28/12/2017;

- Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*" e s.m.;
- Visto lo Statuto della Comunità, per quanto compatibile con la L.P. 3/2006 e ss.mm.;
- Visto il decreto del Commissario n. 3 di data 11/01/2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario generale dell'Ente;
- Visto il decreto del Commissario n. 15 di data 25/01/2022, con il quale è stato adottato l'"*Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*";
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 di data 12/12/2024, avente ad oggetto: "*Approvazione del D.U.P. 2025-2027, del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)*";
- Visto il decreto del Presidente n. 169 di data 30/12/2024, avente ad oggetto: "*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – P.E.G. parte finanziaria*";
- Visto il decreto del Presidente n. 51 di data 27/03/2025, avente ad oggetto "*Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2025 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino*";
- Dato atto che, con riferimento al presente provvedimento, non sussistono in capo ai responsabili dell'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del *Codice di comportamento dei dipendenti*, approvato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- Visto il decreto del Presidente n. 102 di data 01/07/2025, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. Di approvare lo Schema di "*Accordo di collaborazione in tema di formazione - triennio formativo 2026-2028*" tra l'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Trentino-Alto Adige e la Comunità Valsugana e Tesino che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di prevedere che lo stesso venga sottoscritto da parte del Presidente e Legale rappresentante della Comunità Valsugana e Tesino, geom. Claudio Ceppinati;
3. Di demandare al Responsabile del Settore socio-assistenziale l'attuazione di tutti gli ulteriori adempimenti che consentiranno la piena realizzazione del presente provvedimento, ivi compresa la possibilità di apportare eventuali modifiche successive non sostanziali all'Accordo in parola, di concerto tra le Parti;
4. Di dare atto che, con riferimento al presente provvedimento, non sussistono in capo ai responsabili dell'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del *Codice di comportamento dei dipendenti*, approvato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;

5. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, né accertamenti dell'entrata, non necessita di essere trasmesso al Settore Finanziario per l'apposizione del relativo visto di regolarità contabile;
6. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 *"Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige"* e s.m., per le motivazioni in premessa esposte.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>dott.ssa Sonia Biscaro</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.